



## CERIMONIA DI INAUGURAZIONE ANNO ACCADEMICO 2025/2026

Teramo - venerdì 27 febbraio 2026  
Campus A. Saliceti - Aula Magna "Benedetto Croce"

Prolusione

### **Diritto internazionale e crisi dell'ordine globale**

prof. Pierfrancesco Rossi

In un articolo del 2002, Hilary Charlesworth – oggi giudice della Corte internazionale di giustizia – definiva il diritto internazionale “*una disciplina delle crisi*”. Si riferiva alla passione con cui la dottrina aveva discusso della crisi del Kosovo e dell'intervento della NATO contro la Serbia. Secondo Charlesworth, gli studiosi soffrivano di una specie di ossessione per i momenti eccezionali, per le grandi fratture dell'ordine internazionale, e questo li portava a letture semplificate, quasi manichee, di fenomeni molto più complessi. Arrivava persino a paragonare questa tendenza alla teoria storiografica del “grande uomo”. Molto più utile – sosteneva – sarebbe studiare il diritto internazionale “di tutti i giorni”, *l'international law of everyday life*.

A più di vent'anni di distanza, quella riflessione richiede forse un aggiornamento. È vero che l'internazionalista può guardare agli eventi più tragici come a utili casi di studio, ricavandone anche un certo piacere professionale – un po' come un medico davanti a un caso clinico complesso. Ma l'umore che si respira oggi nella mia disciplina non è di entusiasmo intellettuale davanti a eventi straordinari ma piuttosto un senso diffuso di inquietudine. Le crisi non sembrano più episodi eccezionali intorno a cui si accende il dibattito accademico ma una condizione quasi permanente. Quando le crisi si moltiplicano fino a sembrare strutturali, cresce anche la tentazione di leggerle non più come deviazioni dall'ordine giuridico, o come casi di studio, ma come sintomi di una crisi dell'ordinamento nel suo complesso. Allora non sorprende che sempre più spesso si senta parlare di una fase di declino, o di “crisi”, del diritto internazionale.

Ora, quella in cui ci troviamo è senza dubbio una fase di ridefinizione dell'ordine globale che abbiamo conosciuto negli ultimi decenni, se non addirittura a partire dalla Seconda guerra mondiale. Alleanze consolidate sembrano sfaldarsi; interessi di Stati un tempo antagonisti convergono in modi inattesi; e nuove potenze, spesso autoritarie, contestano quella che viene percepita, a torto o a ragione, come un'egemonia culturale ed economica occidentale. Se di crisi si tratta, è anzitutto una crisi politica, una crisi delle relazioni internazionali. Poiché politica e diritto operano, almeno sul piano concettuale, su livelli distinti, una trasformazione dell'ordine geopolitico non equivale automaticamente a una crisi del diritto internazionale, né la rende inevitabile.

E tuttavia, la crisi politica si accompagna indubbiamente anche a segnali preoccupanti sulla tenuta dell'ordine *giuridico* internazionale. Segnali che si manifestano sia nella contestazione esplicita di istituzioni e regimi multilaterali, sia nella crescente difficoltà delle norme internazionali a orientare e contenere il comportamento degli Stati. Alcuni Stati – pochi in termini numerici ma assai influenti – utilizzano la forza armata o minacciano di farlo in evidente spregio della Carta delle Nazioni Unite. I principi della giustizia penale internazionale si scontrano con l'impunità delle

alte sfere politiche e militari delle grandi potenze, anche in presenza di accuse credibili di crimini di guerra, crimini contro l'umanità o genocidio. La Corte penale internazionale – erede ideale dell'esperienza del Tribunale di Norimberga – è attivamente osteggiata tanto dagli Stati Uniti, che l'hanno sottoposta a sanzioni, quanto dalla Russia, che ha avviato procedimenti penali in contumacia contro i giudici della Corte in seguito all'emissione di un mandato di arresto nei confronti del Presidente Putin. L'occupazione e l'espansione degli insediamenti nei Territori palestinesi occupati persistono nonostante ripetute pronunce della Corte internazionale di giustizia ne abbiano affermato la palese illegalità.

Negli ultimi anni, inoltre, la presidenza Trump ha senz'altro accelerato il processo di sfaldamento dei regimi multilaterali in modi che fino a tempi recenti sembravano impensabili. Per anni si è sostenuto che la principale sfida all'ordine giuridico globale sarebbe venuta da potenze emergenti desiderose di riscriverne le regole, in primo luogo la Cina. Eppure la Cina continua a partecipare attivamente alla maggior parte dei regimi multilaterali esistenti, come del resto fa la grande maggioranza degli Stati, e le iniziative più dirompenti sono venute dagli Stati Uniti: dall'imposizione di dazi ignorando le regole dell'Organizzazione mondiale del commercio, al ritiro dagli accordi multilaterali in materia climatica, fino alla creazione del “*Board of Peace*” – una entità dalla natura giuridica amorfa che si propone come caricaturale concorrente delle Nazioni Unite nel mantenimento della pace e della sicurezza. Il Presidente Trump ha presentato il *Board* come uno strumento destinato a compensare alle inefficienze del Consiglio di Sicurezza e delle Nazioni Unite in generale. Si può notare, tuttavia, che le inefficienze del Consiglio sono causate dal diritto di veto che gli stessi Stati Uniti, insieme ad altre potenze, brandiscono a piacimento; e che il funzionamento delle Nazioni Unite risente di una cronica crisi di liquidità aggravata dai pesanti arretrati accumulati proprio dagli Stati Uniti, superiori ai 4 miliardi di dollari, di cui circa due destinati al bilancio per le operazioni di *peacekeeping*. Allo stesso tempo, sembra che i seggi permanenti nel *Board of Peace* siano in offerta al costo di un miliardo di dollari ciascuno.

Nel linguaggio dei media, nel dibattito politico e anche nelle conversazioni quotidiane, tutto questo viene spesso riassunto in una formula: “crisi del diritto internazionale”. È un'espressione che ha avuto molto successo anche grazie alla sua vaghezza. Poiché non esiste una definizione condivisa di cosa sia una “crisi”, ognuno potrà leggerci quello che vuole e selezionare a piacimento i fatti che la confermino o, se preferisce, che la smentiscano. Se però si adottano gli strumenti analitici della dottrina internazionalistica, il quadro, come spesso accade, diventa più complesso di quanto non risulti dal dibattito non specialistico. A ben vedere, esistono almeno tre modi diversi di leggere la fase che stiamo attraversando; modi che, come proverò a mostrare, contengono ciascuno una parte di verità e una parte di semplificazione. Li descriverò come tre narrative improntate, rispettivamente, all'indifferenza, al pessimismo e all'ottimismo.

La prima lettura è quella che potremmo definire dell'indifferenza. Non ovviamente nel senso di disinteresse, ma nel senso di una sostanziale impermeabilità alla retorica del declino. Secondo questa impostazione, non è il diritto internazionale a essere in crisi, ma la politica, sia internazionale sia interna agli Stati. È la crisi della politica che produce violazioni e contestazioni, non una crisi del diritto in quanto tale. La premessa logica di questa posizione è piuttosto semplice: il cattivo funzionamento di alcuni regimi normativi, o perfino la loro eventuale estinzione, non incide sulle strutture fondamentali dell'ordinamento internazionale. Questo per due ragioni.

La prima è che le categorie di base restano immutate. I manuali continueranno a occuparsi delle fonti del diritto internazionale, dei suoi soggetti, del diritto dei trattati, della responsabilità degli Stati per fatto illecito. Possono cambiare gli equilibri politici e le architetture istituzionali, ma l'impalcatura concettuale resta. Se vogliamo dirlo in modo meno tecnico: può cambiare il *software*, ma l'*hardware* del sistema rimane. La seconda ragione è che, anche nei momenti di maggiore tensione, il diritto internazionale continua a fornirci le categorie per valutare i fatti. Possiamo discutere dell'efficacia delle norme, ma il loro contenuto è spesso chiaro. Applicando le norme

vigenti alle fattispecie concrete, è facile concludere che l'invasione dell'Ucraina violi il divieto dell'uso della forza; o che i dazi imposti dall'amministrazione Trump violino le regole dell'OMC. Il diritto continua a offrire il metro di giudizio.

A prima vista, questa posizione potrebbe sembrare una difesa corporativa dello *status quo*: una resistenza a mettere in discussione il sapere manualistico, minimizzando i cambiamenti in atto. Ma sarebbe una lettura ingenerosa. Da una certa prospettiva, questa posizione si fonda su dati difficilmente contestabili. Nel corso della storia si sono succeduti diversi ordini internazionali: l'ordine eurocentrico delle potenze coloniali; il bipolarismo della Guerra fredda; l'ordine liberale affermatosi dopo il 1989. Ci sono state invasioni illegali, crisi profonde, contestazioni sistemiche. Ma le categorie di base del diritto internazionale non sono mai scomparse: un trattato è rimasto un trattato; la consuetudine è rimasta consuetudine.

Il problema, d'altra parte, è che il diritto internazionale non nasce nel vuoto e non è statico. È un prodotto della storia, come ogni diritto, e riflette una determinata configurazione della comunità internazionale. Cambiamenti radicali nell'ordine politico spesso preludono a trasformazioni normative altrettanto profonde. La fine degli imperi coloniali e il processo di decolonizzazione hanno spazzato via tutta l'impalcatura normativa che per secoli aveva legittimato la colonizzazione, come il principio di *terra nullius*. Allo stesso modo, principi che oggi diamo per acquisiti – l'uguaglianza sovrana degli Stati, l'autodeterminazione dei popoli, il divieto di ingerenza – sono strettamente legati all'assetto politico emerso dopo il 1945. In un mondo dominato dall'Asse, le categorie formali del diritto internazionale sarebbero forse sopravvissute, ma il suo contenuto materiale sarebbe irriconoscibile.

C'è poi un ulteriore rischio, quando questa narrativa dell'"indifferenza" viene portata all'estremo: quello di rifugiarsi in un formalismo sterile. Che, va detto, è un meccanismo difensivo tipico dei giuristi nei periodi di forte tensione politica. Anche la dottrina italiana durante il ventennio fascista si mantenne ancorata al suo tradizionale positivismo, continuando a lavorare sulle categorie classiche del diritto internazionale. Per alcuni ritrarsi nell'analisi di categorie astratte fu probabilmente una forma di resistenza. Angelo Piero Sereni – un autorevole internazionalista che riparò negli Stati Uniti a causa delle leggi razziali – scriveva nel 1943 che non esisteva una dottrina fascista del diritto internazionale, e ne attribuiva il merito proprio alla fedeltà dei giuristi al metodo positivista. Ma il formalismo, da solo, non fu un argine sufficiente, e progressivamente divenne anche uno strumento di normalizzazione giuridica delle scelte del regime. La prestigiosa *Rivista di diritto internazionale* pubblicò regolarmente fino al 1943. Sfogliandone i fascicoli troverete analisi tecnicamente impeccabili e quasi asettiche, improntate a un rigoroso positivismo, di questioni come: l'annessione dell'Etiopia nella giurisprudenza; la natura giuridica dell'Unione tra Italia e Albania; o i problemi di diritto internazionale privato sollevati dalle leggi razziali sammarinesi o da sentenze italiane di annullamento di matrimoni contratti tra ariani e non ariani. Ovviamente non richiamo questi esempi per fare impropri paragoni storici, ma solo per evidenziare i limiti di un approccio che si concentri solo sulle categorie formali. Il diritto non può essere completamente separato dal contesto politico in cui opera.

Questo mi porta alla seconda narrativa: quella del pessimismo. È la lettura che preconizza il crollo dell'ordine giuridico internazionale e vede ogni violazione del diritto internazionale come un segno premonitore. Sarebbe forse rassicurante se questa impostazione fosse diffusa solo nel dibattito non specialistico, ma non è così. Il Segretario generale Guterres ha parlato apertamente del rischio di un collasso finanziario e politico dell'ONU. La sociologa tedesca Imme Scholz ha addirittura paragonato lo stato attuale del diritto internazionale alle rovine di Gaza.

A questa visione la dottrina internazionalistica oppone di solito due contro-argomenti. Il primo è molto semplice: esistono ampi settori del diritto internazionale nei quali non si avverte alcuna crisi. Se possiamo spedire una lettera all'estero, volare o navigare in sicurezza, connetterci a internet o ricevere assistenza dalle nostre rappresentanze diplomatiche, è perché funzionano

complesse architetture normative internazionali. Se dunque di crisi si tratta, è una crisi di effettività che riguarda alcuni settori – e in particolare quelli più carichi politicamente, come le norme sull'uso della forza. Il che non significa che sia una questione secondaria, ma aiuta a evitare generalizzazioni. Le norme che disciplinano la forza armata non sono la cartina tornasole dell'intero ordinamento. Detto questo, sarebbe impossibile negare che anche regimi fino a poco tempo fa considerati molto solidi si siano inceppati: un esempio è la già citata Organizzazione mondiale del commercio.

Il secondo argomento è che non si può dichiarare il “crollo” di un regime normativo semplicemente perché si moltiplicano le violazioni. Ogni ordinamento distingue tra la vigenza formale di una norma e la sua effettività o osservanza. Non c'è alcun nesso logico tra l'esistenza del divieto di uccidere e la frequenza con cui gli omicidi vengono commessi o gli assassini restano impuniti. Questo ragionamento è in linea di principio solidissimo; ma nel diritto internazionale c'è una particolarità. Mi riferisco all'importanza centrale che qui ancora riveste il diritto consuetudinario, il cui contenuto emerge dalla prassi degli Stati accompagnata dalla convinzione della sua obbligatorietà. Quindi è vero, dopotutto, che la prassi può incidere sull'evoluzione delle norme, e in casi estremi perfino condurre alla loro desuetudine. Questo non è nulla di nuovo, perché interrogarsi sui mutamenti della consuetudine è parte del lavoro quotidiano di ogni internazionalista.

Ma attenzione perché questa operazione ha le sue regole. Esiste cioè una precisa metodologia per l'accertamento della consuetudine; non basta invocare qualche violazione per dichiarare una norma estinta. Per esempio, un tipico indice di desuetudine non è tanto la violazione in sé, quanto l'assenza di reazioni degli altri Stati davanti alla violazione. Quando la Russia ha invaso l'Ucraina, molti hanno visto in quell'atto un segnale di erosione del divieto dell'uso della forza. E tuttavia, la vigenza del divieto è stata poi pienamente confermata dalla reazione della comunità internazionale. Con la risoluzione dell'Assemblea generale del 2 marzo 2022, una maggioranza larghissima degli Stati del pianeta ha condannato duramente l'aggressione russa come una violazione della Carta delle Nazioni Unite. La norma dunque esiste nella prassi degli Stati. Altrettanto interessante è che perfino i suoi grandi violatori sentano il bisogno di giustificarsi in termini giuridici. Sia la Russia che gli Stati Uniti, per esempio, hanno invocato la legittima difesa per giustificare le azioni in Ucraina e in Venezuela. Israele ha fatto lo stesso per le operazioni a Gaza, in Libano, in Siria o in Iran, invocando addirittura un presunto diritto di legittima difesa preventiva. Si trattava, in tutti questi casi, di giustificazioni implausibili; ma non è questo il punto. Il dato significativo è che nessuno rivendica un diritto generale di fare la guerra. La prassi non nega la regola; cerca piuttosto di slabbarne le eccezioni.

Alla luce di tutto questo, la retorica dell'indebolimento dell'ordine giuridico internazionale è comprensibile solo fino a un certo punto. È comprensibile perché ricorda che le conquiste normative non sono irreversibili e che l'assenza di reazioni davanti alle violazioni può essere tanto dannosa quanto le violazioni stesse. Ma è una retorica che può diventare controproducente se si trasforma in una profezia che si autoavvera: mettere sistematicamente in dubbio l'esistenza o la tenuta di una norma ovviamente può contribuire a normalizzarne la trasgressione. Se può offrire un minimo di consolazione, comunque, va detto che la questione dell'effettività è un tema classico della dottrina internazionalistica e la presunta “crisi” del diritto internazionale è quasi un *topos* letterario. Mi ha fatto sorridere scoprire che nel 1948 Vittorio Emanuele Orlando inaugurò l'anno accademico dell'Università di Roma con una prolusione intitolata “*La crisi del Diritto internazionale*”. Nel bene o nel male, siamo ancora qui.

Vengo infine alla terza narrativa, quella che possiamo definire ottimistica o, se preferite, idealistica. Non si tratta, naturalmente, di ottimismo sullo stato delle relazioni internazionali, ma piuttosto di ottimismo sul ruolo del diritto internazionale. Secondo questa impostazione, le crisi del nostro tempo non derivano da difetti del diritto, ma dal suo mancato rispetto. I mali del

mondo sono da imputare solo al comportamento degli Stati e di altri attori portatori di interessi egoistici: gruppi armati, imprese multinazionali, élite politiche. Mentre il diritto internazionale, in questa visione, resta un serbatoio di valori positivi: diritti umani, giustizia per le atrocità, limiti alla legge del più forte. La soluzione delle crisi richiede dunque solo una cosa: il rispetto del diritto internazionale.

In questa lettura c'è sicuramente una parte di verità. Il diritto internazionale ha una componente idealistica, talvolta persino visionaria. Pensate al processo che ha condotto all'assoggettamento della guerra a norme giuridiche; un processo che ha sfidato una convinzione forse antica quanto l'umanità che la guerra sia un luogo senza regole: *inter arma silent leges*. Ancora nel 1832, von Clausewitz respingeva l'idea che considerazioni umanitarie potessero limitare la logica della guerra. Ma solo pochi anni dopo prendeva avvio quel percorso che avrebbe condotto alla codificazione del diritto internazionale umanitario, che ebbe origine dall'iniziativa del ginevrino Henry Dunant, fondatore della Croce Rossa, dopo aver osservato le macabre conseguenze della battaglia di Solferino. Il diritto internazionale ha incrinato un altro tabù: l'idea che fare la guerra sia un diritto sovrano incompressibile. Il primo tentativo di vietare la guerra, il Patto Briand-Kellogg, fallì di fronte alla Seconda guerra mondiale, ma il divieto dell'uso della forza si è poi consolidato nella Carta delle Nazioni Unite e nel diritto consuetudinario. E ancora: l'emergere del diritto internazionale dei diritti umani ha spazzato via l'idea che il trattamento dei cittadini rientri nel dominio riservato dello Stato, ovvero che lo Stato possa fare ai propri cittadini tutto ciò che vuole. Il problema nasce quando si arriva a considerare il diritto internazionale come del tutto estraneo ai mali del mondo, quasi fosse un serbatoio inesauribile di giustizia. In realtà, esso resta un sistema di norme prodotte in larga parte dagli Stati e per gli Stati, ed è il risultato di stratificazioni successive, nate in contesti storici diversi e portatrici di valori talvolta in tensione tra loro. Alcune norme proteggono interessi individuali; altre tutelano prerogative dello Stato. Quando questi valori entrano in conflitto, non esiste sempre una soluzione lineare. Spesso sono possibili argomentazioni giuridiche plausibili in entrambe le direzioni. In altre parole, non c'è alcuna garanzia che la soluzione più favorevole alla tutela dei diritti umani coincida automaticamente con quella giuridicamente corretta – a meno di aderire a quella forma di eccezionalismo dei diritti umani che l'illustre internazionalista Alain Pellet ha ironicamente definito *droit-de-l'hommisme*, o *human rightism*.

Un esempio emblematico è quello dei mandati di arresto emessi dalla Corte penale internazionale nei confronti di Vladimir Putin e Benjamin Netanyahu, capi di Stato o di Governo di Paesi che non sono parti dello Statuto di Roma, il trattato che ha istituito la Corte. La Corte può esercitare la propria giurisdizione per crimini commessi nel territorio di Stati membri, anche se l'autore è cittadino di uno Stato terzo. Fin qui, il meccanismo è chiaro. È noto però che i due presidenti hanno viaggiato nel territorio di alcuni Paesi membri, o ne hanno sorvolato lo spazio aereo (incluso quello italiano), e nessuno ha eseguito i mandati. Per molte voci della società civile, si è trattato di una violazione evidente del diritto internazionale. Ma la questione è più complessa. Un'altra norma dello stesso ordinamento impone infatti di riconoscere ai Capi di Stato e di Governo stranieri l'immunità dalla giurisdizione penale e da misure coercitive. Come questa regola interagisca con lo Statuto di Roma è oggetto di un dibattito molto intenso nella dottrina internazionalistica, che non parla affatto con una sola voce.

Un secondo esempio riguarda la gestione dei flussi migratori. Di fronte alle tragedie nel Mediterraneo e a discutibili politiche nazionali, è del tutto comprensibile invocare il rispetto del diritto internazionale: l'obbligo di soccorso in mare, il principio di non respingimento, la tutela dei diritti fondamentali. Ma il diritto internazionale, anche in questo caso, non è privo di ambiguità. Le convenzioni che impongono il soccorso, per esempio, non chiariscono quale Stato debba assicurare lo sbarco in un "luogo sicuro". Questa omissione genera conflitti e, talvolta, ritardi nei soccorsi che incidono sulla stessa effettività della tutela.

Per queste ragioni, una concezione puramente idealistica del diritto internazionale va maneggiata con molta cautela. Primo, perché invocarlo selettivamente, solo a sostegno di cause che riteniamo giuste, rischia di trasformarlo in uno strumento di parte e di esporlo all'accusa – spesso strumentale – di imperialismo giuridico. Ma, ancora più in profondità, questa visione crea aspettative del tutto irrealistiche, equiparando il diritto internazionale a una sorta di morale universale mentre è solo un ordinamento giuridico, con tutte le imperfezioni proprie di qualsiasi diritto. Questo fraintendimento alimenta la retorica della crisi del diritto internazionale. Gli attribuiamo aspettative altissime e purtroppo irrealizzabili: pretendiamo che risolva conflitti politici, che neutralizzi rapporti di forza asimmetrici, che produca giustizia in contesti di terribili atrocità. Quando, inevitabilmente, non riesce a farlo – o, almeno, non nei tempi e nei modi che vorremmo – parliamo di fallimento, e dunque di crisi.

Ma nessuno ragionerebbe così rispetto a un ordinamento interno. Nessuno direbbe che il diritto italiano è “in crisi” ogni volta che una norma non è rispettata, o appare ingiusta, o quando una decisione giudiziaria arriva tardivamente, o non arriva affatto, o non soddisfa le nostre aspettative morali. Giustamente distinguiamo tra il valore della legalità e il giudizio sul contenuto delle singole norme o sull'efficienza del sistema giudiziario. Possiamo dissentire profondamente da una legge e, al tempo stesso, difendere il principio che i conflitti vadano risolti secondo diritto.

È questo il punto da cui credo si debba ripartire anche quando parliamo di diritto internazionale. Il valore della legalità internazionale prescinde dalla bontà – sempre opinabile – delle singole norme. Alcune cause ci sembreranno giuste, altre meno. Ma resta fondamentale che le relazioni internazionali siano regolate dal diritto, e che esistano sedi in cui le controversie possano essere affrontate con argomenti giuridici e non secondo la legge del più forte. È lo stesso valore che la Costituzione italiana riconosce all'articolo 11, quando ripudia la guerra come strumento di risoluzione delle controversie internazionali.

La nostra Costituzione ci mostra chiaramente che i due livelli, internazionale e interno, non sono scindibili. L'articolo 10 stabilisce che “l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute”: una violazione del diritto internazionale generale è dunque, al tempo stesso, una violazione della Costituzione. Questo ci rivela che ogni presunta crisi del diritto internazionale è in realtà una crisi del diritto, senza aggettivi. I governi che mostrano disprezzo per i vincoli internazionali non mancano di mostrare la stessa insofferenza anche per i vincoli del loro diritto nazionale. Lo vediamo negli Stati Uniti, in Israele e anche in Europa, come in Ungheria. E l'esempio forse più evidente è quello della Russia, la cui costituzione – come molte costituzioni post-socialiste – contiene norme di grande apertura verso il diritto internazionale. L'articolo 15 recepisce nell'ordinamento russo i principi generalmente riconosciuti del diritto internazionale, quindi anche il divieto dell'uso della forza. Direste allora che l'invasione dell'Ucraina è più un fallimento del diritto internazionale o un fallimento della Costituzione russa?

Vedete dunque che il diritto internazionale non opera nel piano astrale, lontano dalle nostre vite. È intrecciato con gli ordinamenti nazionali, con le nostre costituzioni, con le scelte politiche che vengono compiute anche in nostro nome. Se c'è una crisi della legalità internazionale, essa ci riguarda tutti. Ma proprio per questo non è qualcosa di remoto o inaccessibile. Per rafforzare il diritto internazionale occorre rafforzare le istituzioni giuridiche in cui ci riconosciamo, pretendere coerenza dai nostri governi, sostenere una cultura della legalità dentro e fuori dei confini dello Stato. L'impegno a favore dello stato di diritto non è riservato ai diplomatici o ai giudici internazionali.

In conclusione, il diritto internazionale è in crisi? Ho provato a convincervi che è una domanda malposta. Una domanda più interessante, che ci riguarda tutti, è quale spazio vogliamo continuare a riconoscere al diritto – come tale – sia nelle relazioni tra Stati che nelle nostre società.